

RIVISTA DI DIRITTO CIVILE

FONDATA E DIRETTA DA
WALTER BIGIAVI E **ALBERTO TRABUCCHI**
(1955-1968) *(1955-1998)*

DIREZIONE

C. MASSIMO BIANCA - FRANCESCO D. BUSNELLI
GIORGIO CIAN - ANTONIO GAMBARO
NATALINO IRTI - GIUSEPPE B. PORTALE
ANDREA PROTO PISANI - PIETRO RESCIGNO
RODOLFO SACCO - PAOLO SPADA
VINCENZO VARANO

E

GUIDO CALABRESI - ERIK JAYME
DENIS MAZEAUD - ÁNGEL ROJO FERNÁNDEZ-RIO

Luglio-Agosto
2020

edicolaprofessionale.com/RDC



Wolters Kluwer

PIETRO SIRENA (*)
Prof. ord. dell'Università Bocconi di Milano

I PRINCIPI DELLO EUROPEAN LAW INSTITUTE SULLA PANDEMIA DI COVID-19

Il 16 maggio 2020, lo *European Law Institute* (ELI) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una raccolta di principi finalizzati a delineare le principali questioni giuridiche che la pandemia di COVID-19 ha posto⁽¹⁾, suggerendo agli Stati e ad altri *policy makers* alcuni orientamenti utili per affrontarle in modo coerente con il patrimonio di legalità e di cultura che è inscritto nella storia del diritto europeo e nella sua realtà attuale.

Tali principi sono stati redatti dal Comitato Esecutivo dell'Istituto⁽²⁾, il quale ha agito di concerto sia con il Consiglio⁽³⁾, che con il Senato⁽⁴⁾;

(*) La traduzione dall'inglese è stata curata da Davide Achille, Luigi Buonanno, Francesco Mezzanotte, Francesco Paolo Patti, Pietro Sirena, con il coordinamento di quest'ultimo.

(1) https://www.europeanlawinstitute.eu/news-events/upcoming-events/events-sync/news/eli-publishes-principles-for-the-covid-19-crisis/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=32885703f7c5c5e3a1b4f6753c6c73e2.

(2) Il Comitato Esecutivo di ELI è composto da Christiane Wendehorst (presidente), Lord John Thomas (primo vice-presidente), Pascal Pichonnaz (secondo vice-presidente), Denis Philippe (tesoriere), Anne Brigitte Gammeljord, Pietro Sirena, Fryderyk Zoll.

(3) Il Consiglio di ELI è composto da Ross Gilbert Anderson, Yannis Avgerinos, Francesco Avolio, Elena Bargelli, Teresa Bielska-Sobkowicz, Yuri Biondi, Robert Bray, Christoph Busch, Georges Cavalier, Nikolaos Chatzínikolaou, Mark Clough, Mario Comba, Andra Cotiga, Olga Cvejić Jančić, Daria de Pretis, Nada Dollani, Bénédicte Fauvarque-Cosson, Julius Forschner, Anne Brigitte Gammeljord, Athina Giannakoula, Paul Gilligan, Miguel Gimeno-Ribes, Stefano Giubboni, Friedrich Graf von Westphalen, Laura Guercio, Paola Iamiceli, Tatjana Josipović, Thomas Kadner Graziano, Maria Kaiafa-Gbandi, Ana Kegljević Steffek, Miklós Király, André Klip, Corrado Malberti, William Martin McKechnie, Philip Moser QC, Damjan Možina, Matthias Neumayr, Fausto Pocar, Meliha Povlakić, Illaria Pretelli, Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, Jens Scherpe, Ulrich Schroeter, Reiner Schulze, Andrey Shirvindt, Pietro Sirena, Matthias Storme, François Trémosa, Kaius Tuori, Christian Twigg-Flesner, John Vervaele, Aneta Wiewiórowska-Domagalska, Aleš Zalar, Irina Zlătescu, Fryderyk Zoll, oltre a Christiane Wendehorst, Lord John Thomas, Pascal Pichonnaz, Denis Philippe.

(4) Il Senato di ELI è composto da Reinhard Zimmermann (portavoce), Irmgard Griss

vari suggerimenti e proposte di miglioramento sono inoltre venuti da singoli soci.

Nonostante l'eccezionalità di una situazione drammatica e oggettivamente senza precedenti, i principî redatti dallo *European Law Institute* muovono dal presupposto secondo cui le libertà fondamentali e i valori costitutivi sanciti nei Trattati istitutivi dell'Unione Europea devono essere mantenuti e preservati (Principio 1) e si concludono prefigurando un ritorno alla normalità che si auspica possa essere non lontano (Principio 15). È rispetto a tali punti di riferimento che sono quindi affrontati i provvedimenti eccezionali presi dagli Stati per contenere e gestire l'epidemia e le sfide che essi pongono al principio di legalità e ai consolidati valori della democrazia occidentale: la temporanea chiusura delle frontiere nazionali all'interno dell'Unione Europea, la sospensione dell'attività giudiziaria ordinaria, il sospensione della maggior parte delle attività economiche e il rallentamento di quelle istituzionali, in particolare per quanto riguarda il settore dell'istruzione scolastica e degli studi universitari. In ambito privatistico, vengono poi in rilievo non soltanto la compressione del diritto alla riservatezza e al trattamento dei dati personali, ma anche le minacce alla continuità dei rapporti contrattuali, lavorativi e societari, le quali possono compromettere la stabilità economica delle imprese, degenerando potenzialmente in sofferenza creditizia e, nei casi più gravi, in vera e propria insolvenza.

I principî si presentano qui nella traduzione italiana curata da Davide Achille, Luigi Buonanno, Francesco Mezzanotte, Francesco Paolo Patti e da chi scrive, la quale è stata sottoposta all'approvazione del Comitato Esecutivo di ELI.

PRINCIPI ELI SULLA CRISI DA COVID-19

PREAMBOLO

L'epidemia di COVID-19 ha provocato immense sofferenze e il decesso di un numero considerevole di persone in tutto il mondo. Ha avuto un impatto enorme sul funzionamento degli Stati, sulle loro istituzioni democratiche e sui loro ordinamenti giuridici. È pertanto comprensibile che, nel tentativo di contenere la diffusione del COVID-19, i governi

(vice portavoce) Arthur Hartkamp, Francis Jacobs, Pauline Koskelo, Bruno Lasserre, Lord Jonathan Mance, Vassilios Skouris, Lajos Vekàs, Eddy Wymeersch.

abbiano fatto ricorso a provvedimenti eccezionali e continuano a farlo. Questi provvedimenti eccezionali limitano inevitabilmente i diritti fondamentali dei cittadini e ciò può essere giustificato solo in base alle circostanze straordinarie che si sono venute a creare. È essenziale per il bene della società che questi provvedimenti siano imposti e fatti rispettare nel quadro dei consolidati principi democratici e dello stato di diritto.

Pertanto, sebbene la diffusione del COVID-19 giustifichi il fatto che il funzionamento di istituzioni come quelle parlamentari e giudiziarie sia limitato, queste limitazioni devono essere assoggettate al controllo democratico, non devono essere utilizzate impropriamente e non devono essere applicate per l'adozione di provvedimenti diversi rispetto a quelli direttamente connessi alla crisi causata dal COVID-19.

I provvedimenti presi dai governi (ad es., quarantene obbligatorie, chiusure delle frontiere, limitazioni della mobilità) stanno anche avendo un impatto drammatico sulle attività economiche, sul commercio e sull'occupazione. È essenziale che i provvedimenti giuridici presi per affrontare i conseguenti aggravi tengano conto dei principi di solidarietà ed equità.

In tali circostanze, lo *European Law Institute* (ELI), un'organizzazione indipendente e senza scopo di lucro che è stata istituita per favorire concretamente lo sviluppo del diritto europeo, offre un quadro riepilogativo di alcune importanti questioni giuridiche che sono emerse dalla crisi provocata dal COVID-19.

Tale quadro riepilogativo, redatto in una prospettiva non governativa e indipendente, che tiene conto del lavoro già svolto da altre istituzioni, è illustrato in 15 principi, i quali sono finalizzati a guidare gli Stati e altre istituzioni a far sì che la loro azione sia completamente conforme al principio di legalità e ai valori democratici.

Principio 1

VALORI FONDAMENTALI, PRINCIPI E LIBERTÀ

1. – Nonostante la situazione senza precedenti creata dall'epidemia di COVID-19, devono essere preservati e mantenuti i valori fondamentali, i principi e le libertà sanciti non solo nel diritto primario dell'Unione Europea, come quello del Trattato sull'Unione Europea (TUE), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), ma anche nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e nella costituzione di ciascuno degli Stati europei.

2. – Gli Stati possono legittimamente limitare specifici principî o libertà fondamentali mediante provvedimenti eccezionali finalizzati a proteggere la vita e la salute umana, purché essi siano strettamente necessari e proporzionati, siano temporalmente circoscritti alla durata della crisi e alle sue immediate ricadute e siano assoggettati a un regolare controllo da parte delle istituzioni parlamentari e giudiziarie.

3. – Dovrebbero essere integralmente rispettati i principî fondamentali che riguardano la libertà di espressione, l'accesso all'informazione pubblica, la libertà di stampa e l'accesso alla giustizia mediante i tribunali.

Principio 2

PRINCIPIO DI NON-DISCRIMINAZIONE

1. – La crisi causata dal COVID-19 non giustifica alcun tipo di discriminazione basata sulla nazionalità o su qualsiasi altro criterio o situazione che siano ritenuti inaccettabili della legislazione europea antidiscriminatoria. Tutti i provvedimenti presi dagli Stati per dare risposta alla crisi causata dal COVID-19 devono essere applicati in modo non discriminatorio e sottoposti a un controllo finalizzato a escludere che essi abbiano conseguenze discriminatorie, per quanto preterintenzionali.

2. – Il divieto di discriminazione si applica, in particolare, all'assistenza medica e alla fornitura di beni, servizi o alloggi residenziali che sono normalmente accessibili al pubblico e potrebbero divenire insufficienti a causa della crisi. L'assistenza offerta per il ritorno alla propria abitazione durante la crisi da COVID-19, ad es. mediante voli di rimpatrio organizzati dagli Stati, non dovrebbe trattare diversamente i cittadini di uno Stato membro e coloro che sono legalmente residenti nello stesso Stato, o che godono di uno *status* giuridico equiparato.

Principio 3

DEMOCRAZIA

1. – In nessun caso e per nessun motivo, la situazione senza precedenti causata dall'epidemia di COVID-19 dovrebbe giustificare provvedimenti che, indipendentemente dalle motivazioni addotte, possano anche solo temporaneamente tradursi in una linea d'azione repressiva o autoritaria, compromettere le istituzioni pubbliche democratiche e/o impedire il diritto dei cittadini a un governo democratico.

2. – I parlamenti non possono essere privati dei loro poteri a causa dello stato di emergenza e dovrebbero, per quanto possibile, prendere essi stessi i provvedimenti più importanti (mediante il ricorso alla tecnologia, ove sia il caso), che saranno poi ulteriormente definiti dai governi. Ai parlamenti deve in ogni caso essere attribuita la possibilità di decidere quando lo stato di emergenza sia cessato e di rivedere e annullare le misure prese dal governo durante lo stato di emergenza.

3. – Durante la crisi causata dal COVID-19, le elezioni dovrebbero svolgersi solo se sussiste la garanzia che possano essere rispettati tutti i requisiti di procedure elettorali che siano libere, paritetiche e democratiche. Se tali requisiti non sono soddisfatti, si dovrebbe fare tutto il possibile per realizzarli, ma nel frattempo le elezioni dovrebbero essere rinviate.

Principio 4

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

1. – I governi non devono strumentalizzare la situazione d'emergenza, sfruttando la compressione del regolare dibattito parlamentare e delle sue procedure per adottare provvedimenti e politiche non legati alla crisi causata dal COVID-19. Per tali provvedimenti si deve ricorrere ai procedimenti parlamentari ordinari e alla legislazione ordinaria. La crisi non deve essere invocata per adottare leggi emergenziali che assicurino ai governi prerogative che, durante la crisi causata dal COVID-19 o successivamente, rafforzino i loro poteri in casi non legati a tale crisi.

2. – Ove sia possibile, la legislazione finalizzata a fronteggiare la crisi causata dal COVID-19 che sia stata approvata secondo una procedura accelerata ovvero sommaria dovrebbe essere emanata in modo a sé stante e dovrebbe automaticamente cessare di produrre i propri effetti a partire dalla data in cui la crisi stessa sia terminata. Se tale normativa appaia utile a più lungo termine, essa dovrebbe essere riesaminata e approvata secondo le procedure ordinarie.

3. – Anche in uno stato di emergenza e seguendo procedure accelerate ovvero sommarie, occorre compiere tutti gli sforzi necessari per assicurarsi che tale legislazione sia conforme alla costituzione, al diritto dell'Unione Europea e a ogni altra fonte del diritto di rango superiore, in particolare per quanto concerne i diritti fondamentali. Anche durante la crisi causata dal COVID-19, devono essere compiuti sforzi ragionevoli per correggere le manchevolezze, tenendo debitamente conto dell'esigenza di stabilità.

Principio 5

SISTEMA GIUDIZIARIO

1. – La magistratura dovrebbe fare tutto ciò che è ragionevole affinché i processi e i procedimenti istruttori continuino a svolgersi, in particolare mediante videoconferenze protette e altri collegamenti da remoto, ove essi siano utilizzabili dai tribunali. In ogni caso, il sistema giudiziario dovrebbe mantenere un livello minimo di operatività per trattare le questioni urgenti, salvaguardare lo stato di diritto e fornire un'assistenza adeguata alle parti in causa, ferma restando l'osservanza del diritto a un giusto processo, in particolare per quanto riguarda il diritto alla difesa. Le limitazioni poste all'operatività del potere giudiziario devono essere prontamente rimosse non appena la crisi causata dal COVID-19 lo consenta.

2. – Affinché i diritti delle parti non siano pregiudicati a causa dell'emergenza, gli Stati dovrebbero prendere provvedimenti appropriati per sospendere o prorogare le scadenze o i termini stabiliti dalla legge o dai tribunali, ove ciò risulti necessario.

3. – Devono essere presi provvedimenti per dare una protezione adeguata ai detenuti. Ove ciò non sia possibile, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di rilasciare temporaneamente i detenuti che non siano considerati pericolosi per la società e, in particolare, gli anziani e coloro che versino in gravi condizioni di salute.

4. – Sanzioni amministrative e ammende imposte ai cittadini per la violazione della normativa relativa all'emergenza causata dal COVID-19 devono avere adeguato fondamento giuridico e devono essere sottoposte a un effettivo controllo giurisdizionale.

Principio 6

RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

1. – Gli Stati dovrebbero far sì che, secondo quanto stabilito dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), dalle altre leggi sulla protezione dei dati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), le autorità pubbliche e i datori di lavoro possano trattare dati personali (inclusi quelli inerenti alle telecomunicazioni) solo nella misura in cui ciò sia necessario per mitigare la pandemia di COVID-19. Secondo il principio di proporzionalità, tuttavia, tale trattamento di

dati personali dovrebbe essere ridotto al minimo e dovrebbe essere sempre preferita la soluzione meno invasiva.

2. – Il trattamento di dati particolarmente sensibili, come quelli sanitari, ovvero forme particolarmente invasive di trattamento, come il ricorso al *geo-tracing* o al *geo-tracking*, dovrebbero essere assoggettati all'approvazione delle autorità per la protezione dei dati e il codice sorgente dovrebbe essere messo a disposizione quanto meno di un'ampia platea di organizzazioni indipendenti di natura non-governativa affinché possano controllarlo. L'utilizzazione di tali applicazioni dovrebbe essere basata sul libero consenso ovvero, se obbligatoria, su un atto parlamentare che, in conformità alla normativa applicabile, ne indichi chiaramente le condizioni. Tutte le azioni poste in essere dagli Stati dovrebbero seguire un metodo pan-europeo, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili.

3. – In ogni caso, i dati raccolti sulla base di tali provvedimenti straordinari devono essere resi completamente anonimi ovvero, quando la crisi causata dal COVID-19 sarà terminata, devono essere cancellati prima possibile e qualsiasi *software* che permetta l'acquisizione di dati deve essere disattivato. Ciò non pregiudica l'utilizzo dei dati per fini di ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 89 GDPR, purché siano adottate le debite cautele.

Principio 7

FRONTIERE E LIBERTÀ DI MOVIMENTO

1. – Per quanto possibile, le frontiere all'interno dell'Unione Europea dovrebbero restare aperte per i cittadini europei e i loro familiari. Ogni Stato membro deve consentire a coloro che vi risiedono, indipendentemente dalla loro nazionalità, di farvi ingresso e dovrebbe agevolare il transito di coloro che ritornano nel proprio Paese. I principî di Schengen, così come gli accordi bilaterali e multilaterali, dovrebbero restare impregiudicati anche nei confronti di Paesi che, pur non essendo membri dell'Unione Europea, abbiano sottoscritto tali accordi.

2. – La chiusura totale delle frontiere per coloro che godono della libertà di circolazione dovrebbe essere generalmente considerata come una risposta sproporzionata, qualora siano attuabili misure meno limitative di tale libertà, come quarantene ed esami diagnostici. Uno Stato può prendere in considerazione l'ipotesi di limitare la quarantena obbligatoria ai casi in cui:

a. risulti scientificamente provato che una persona proveniente da uno Stato in cui le frontiere sono state chiuse presenti un rischio di infezione significativamente più elevato rispetto a quello della propria popolazione e lo Stato membro imponga la stessa quarantena ai propri cittadini che ritornino dallo Stato in questione; ovvero

b. risulti che tale misura sia necessaria al fine di ridurre la mobilità complessiva e sia accompagnata da corrispondenti limitazioni della libertà di movimento nel territorio dello stesso Stato interessato.

In casi urgenti, devono essere comunque previste deroghe alla quarantena, in particolare quando sussistano impellenti ragioni umanitarie.

3. – Gli Stati Membri dovrebbero agevolare l'entrata e l'uscita di lavoratori frontalieri e prestatori di servizi transfrontalieri, in particolare in settori critici come quelli dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza alle persone bisognose e dell'agricoltura.

Principio 8

LIBERA CIRCOLAZIONE DI MERCI E SERVIZI

1. – Gli Stati membri dell'Unione Europea dovrebbero prendere ogni possibile provvedimento al fine di evitare ostacoli alla circolazione transfrontaliera di merci e servizi all'interno dell'Unione Europea, privilegiando i trasporti urgenti, quali le forniture di alimenti, di medicinali e di altri beni essenziali (ad esempio tramite "corsie verdi"). Gli accordi bilaterali e multilaterali in materia di libera circolazione di merci e servizi dovrebbero rimanere del tutto impregiudicati a parità di condizioni con i Paesi terzi che sono parti di tali accordi.

2. – La crisi causata dal COVID-19 non può giustificare l'introduzione di divieti di esportazione di particolari merci ovvero di prestazione di determinati servizi verso altri Stati membri, se questi devono essere utilizzati all'interno del territorio dell'Unione Europea, a meno che l'esportazione di merci o la prestazione di servizi sia suscettibile di creare una situazione di emergenza per la popolazione dello Stato di origine.

3. – Gli Stati membri non dovrebbero applicare vincoli di quarantena ai lavoratori del settore dei trasporti la cui libera circolazione nel territorio dell'Unione Europea costituisca una condizione necessaria per la realizzazione di questo Principio, e possono negare l'ingresso ai lavoratori dei trasporti stranieri solo ove questi risultino positivi a un esame diagnostico di COVID-19 o ne manifestino i sintomi. Gli Stati membri possono tuttavia imporre misure di sicurezza, compresi certificati sanitari obbligatori,

purché esse siano basate su evidenze scientifiche, siano proporzionate, applicate in modo non discriminatorio e debitamente pubblicizzate.

Principio 9

OCCUPAZIONE ED ECONOMIA

1. – Rispettando la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e preferibilmente seguendo una politica comune degli Stati membri che eviti distorsioni della loro concorrenza, si dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per mitigare i pregiudizi economici che possano derivare a imprese e lavoratori dai provvedimenti presi dallo Stato, come quelli di *lockdown*. Si dovrebbero compiere sforzi specifici per ridurre al minimo la perdita di posti di lavoro.

2. – Gli Stati membri dovrebbero far sì che datori di lavoro e lavoratori ricevano informazioni sufficienti e aggiornate sull'infezione provocata dal COVID-19. A tutti i lavoratori devono essere assicurati i più alti *standard* di protezione della salute e di sicurezza che siano adeguati alle loro mansioni; qualora ciò non sia possibile, essi devono essere autorizzati a lavorare presso la propria abitazione.

3. – Le decisioni di uno Stato in merito al blocco di determinati settori industriali dovrebbero sempre avere uno scopo legittimo, basarsi su evidenze scientifiche, essere ragionevoli, proporzionate e assoggettate a un regolare controllo da parte delle competenti autorità.

4. – Gli Stati dovrebbero prendere in considerazione l'ipotesi di far sì che le imprese beneficiarie di sussidi pubblici, a livello europeo o nazionale, rivedano la propria pianificazione finanziaria in funzione dell'impatto economico negativo che sarà presumibilmente provocato dall'epidemia di COVID-19 e, date le circostanze, si astengano dal disporre la distribuzione di dividendi e il pagamento di premi o altre elargizioni finanziarie agli azionisti e agli amministratori.

Principio 10

CONTINUITÀ DEI RAPPORTI A DISTANZA

1. – Gli Stati dovrebbero far sì che i contratti possano perfezionarsi a distanza, così come le decisioni degli amministratori di una società e ogni

altro adempimento giuridico, anche quando sia richiesta la forma dell'atto pubblico o comunque la partecipazione di un notaio.

2. – Gli Stati dovrebbero far sì che i provvedimenti presi a causa dell'epidemia di COVID-19 non precludano l'esecuzione dei contratti in corso e l'ordinario svolgimento dei rapporti giuridici, se non nella misura strettamente necessaria, e, ove possibile, ne consentano l'esecuzione a distanza.

Principio 11

ISTRUZIONE

1. – Gli Stati dovrebbero far sì che scolari, apprendisti, studenti e tutti coloro che seguono programmi di istruzione essenziali per la loro futura occupazione lavorativa non subiscano alcun pregiudizio duraturo in conseguenza della crisi causata dal COVID-19, e in particolare che si trovino strumenti per impartire gli insegnamenti e tenere gli esami a distanza, in modo da assicurare che i corsi di studio siano conclusi senza ritardi significativi.

2. – Nel campo dell'istruzione, si dovrebbe prestare specifica attenzione a provvedimenti idonei a evitare ogni discriminazione legata all'insegnamento a distanza, ad esempio fornendo un sostegno supplementare alle famiglie con scarse competenze tecniche o prive di mezzi, o a coloro che siano comunque svantaggiati da un contesto non ottimale di apprendimento.

Principio 12

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI RICORRENTI

1. – Al fine di attenuare l'impatto economico negativo che sarà presumibilmente provocato dall'epidemia di COVID-19, gli Stati dovrebbero disporre, se necessario, la sospensione di alcuni pagamenti ricorrenti (ad es., di imposte, canoni di locazione e rate di finanziamenti). Tale provvedimento dovrebbe essere basato sul principio generale secondo cui il termine finale è prorogato per la durata della sospensione e il calcolo dell'importo dovuto e quello di altre imposte o rate successive non possono essere in alcun modo maggiorati. Il termine di prescrizione dovrebbe essere altresì sospeso per il medesimo periodo.

2. – Secondo le loro norme e i loro ordinamenti giuridici, gli Stati dovrebbero emanare provvedimenti speciali in materia di procedure concorsuali e di insolvenza, al fine di evitare che, almeno in parte, le misure

adottate per il COVID-19 abbiano conseguenze pregiudizievoli sul flusso di cassa e la liquidità. Ad es., possono essere previsti la sospensione di tali procedure e il differimento del dovere del consiglio di amministrazione di segnalare lo stato di insolvenza alle autorità competenti.

3. – Secondo il principio di solidarietà, inoltre, gli Stati dovrebbero favorire la parziale o totale cancellazione di determinati debiti già scaduti, sia per effetto di disposizioni imperative che di mutuo consenso tra le parti.

Principio 13

FORZA MAGGIORE ED ECCESSIVA ONEROSITÀ

1. – Se l'esecuzione di un contratto risulti temporaneamente o definitivamente impedita a causa, diretta o indiretta, dell'epidemia di COVID-19 ovvero dei provvedimenti presi dagli Stati europei in relazione a tale epidemia, gli Stati dovrebbero far sì che le norme esistenti sull'impossibilità o forza maggiore trovino applicazione in modo efficace e forniscano soluzioni ragionevoli. In questi casi, l'allocatione del rischio dovrebbe essere valutata in base ai contratti esistenti, alla disciplina giuridica loro applicabile e al principio di buona fede.

2. – Se, in conseguenza della crisi causata dal COVID-19 e dei provvedimenti presi durante la pandemia, la prestazione debitoria sia divenuta eccessivamente difficoltosa (principio di *hardship*), incluso il caso in cui il costo di tale prestazione sia aumentato in modo significativo, gli Stati europei dovrebbero far sì che, secondo il principio di buona fede, le parti intraprendano una rinegoziazione, anche se ciò non sia previsto dal contratto o dalla legislazione esistente.

3. – Secondo il principio di solidarietà, gli Stati dovrebbero far sì che le conseguenze dello scioglimento di rapporti contrattuali, come la cancellazione di viaggi organizzati, non siano a carico di una sola parte, in particolare di un consumatore o di una PMI.

Principio 14

ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER COLPA NON GRAVE

1. – Considerate l'urgenza e la drammaticità delle circostanze in cui i medici, gli operatori sanitari e gli altri professionisti del settore medico si

sono trovati a prestare i propri servizi, gli Stati dovrebbero far sì che tali soggetti non siano ritenuti responsabili per eventi avversi correlati al COVID-19, se non in caso di colpa grave.

2. – Ciò vale anche per gli altri professionisti o titolari di pubblici uffici che si siano trovati a prendere decisioni rapide e difficili, direttamente legate alla crisi causata dal COVID-19.

3. – Tali limitazioni della responsabilità non si applicano alla responsabilità dello Stato, il quale resta responsabile secondo lo specifico regime di responsabilità precedentemente previsto.

Principio 15

RITORNO ALLA NORMALITÀ

1. – I governi nazionali dovrebbero pubblicare prima possibile i loro programmi per uscire dall'emergenza e, secondo il principio di legalità, tornare alla normalità, ponendo fine ai provvedimenti emergenziali imposti dalla crisi.

2. – La fine dei provvedimenti emergenziali e il ritorno alla normalità dovrebbero essere monitorati dalle istituzioni dell'Unione Europea.